

STATUTO FONDAZIONE

“HANGAR BICOCCA—Spazio per l’Arte Contemporanea”

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È stata costituita da parte del Fondatore Costituente “Pirelli & C. Real Estate S.p.A.” una fondazione denominata “HANGAR BICOCCA - Spazio per l’Arte Contemporanea”, ovvero “Pirelli HANGAR BICOCCA” con sede in Milano, Via Chiese n. 2.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Hangar Bicocca”.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte con particolare riferimento all’arte contemporanea. In detto ambito la Fondazione svolge attività di tutela, conservazione, promozione, valorizzazione e gestione dei beni di interesse artistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, anche tramite la realizzazione di mostre, esposizioni od altri programmi culturali specifici. La tutela e la conservazione dei beni di interesse artistico, riservata in linea generale alla competenza statale, è connessa ai beni di cui la fondazione è e sarà proprietaria.

La Fondazione altresì sostiene qualsiasi percorso, mezzo e/o modalità in cui la cultura si esprime, in un contesto di interazione tra i diversi settori del sapere, delle arti, della letteratura, del conoscere e delle modalità d’espressione.

La Fondazione intende altresì porsi quale centro d’incontro tra la cultura contemporanea e le sue manifestazioni ed il pubblico, in un’ottica di diffusione del sapere presso il pubblico e di ideazione e creazione di percorsi ricreativi e formativi.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione intende, in particolare, valorizzare, incrementare e migliorare l’assetto dell’ “HANGAR BICOCCA - Spazio per l’Arte Contemporanea”, quale organizzazione e contenitore in cui le opere d’arte, nonché gli apparati didattici e di ricerca ad esse correlati, vengono custoditi, tutelati e promossi al fine della diffusione della cultura e dell’arte presso il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri: l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o

- a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, l'affitto o il comodato d'uso di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via esclusivamente strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni (mostre, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi); corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) costituire gruppi di lavoro, centri e laboratori specializzati, dove artisti e ricercatori, sia italiani che stranieri possano confrontarsi, seguire e diffondere gli sviluppi delle conoscenze acquisite nelle materie d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle finalità sociali e dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. E' vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore e Fondatori

È Fondatore Promotore la società "Pirelli & C. S.p.A.".

Nel caso in cui il Fondatore Promotore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto Favorevole dei due terzi dei Consiglieri, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo parametri determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile

suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove approvato.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione - Consigliere Delegato, ove nominato;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore della Fondazione;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13

Consiglio d'Amministrazione Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) un membro nominato dal Fondatore Promotore;
- b) un membro designato da ciascun Fondatore;
- c) fino a tre membri nominati tra i Partecipanti dai soggetti come sopra designati;
- d) un membro designato dal "Comune di Milano".

Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri due membri, tra persone ritenute utili all'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, sulla base degli indirizzi culturali espressi dall'Advisory Board, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, scegliendolo anche tra esterni al Consiglio, determinandone natura, compiti e durata dell'incarico e, ove ritenuto, il compenso sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. La carica di Direttore della Fondazione è compatibile con altre cariche eventualmente ricoperte nella Fondazione;
- nominare i membri dell'Advisory Board;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire i parametri per assumere la qualifica di Fondatore ai sensi del l'articolo 9, e procedere alla relativa nomina;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, individuando, ove opportuno, un Consigliere Delegato, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Articolo 14 **Consiglio d'Amministrazione** **Convocazione e quorum**

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentata la maggioranza del Consiglio, siano avvisati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti.

I membri del Consiglio possono delegare, nelle forme di legge, terzi esterni al Consiglio a partecipare per loro conto alle riunioni del Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la proposta di scioglimento dell'Ente e l'ammissione di nuovi Fondatori sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Spetta al Presidente della Fondazione la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e può essere scelto, anche tra persone esterne al Consiglio. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina compiti e natura del

rapporto.

Il Direttore della Fondazione resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione e in assenza scade con il Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle competenze e dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio stesso.

In particolare il Direttore provvede a:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei programmi e degli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto. Il Direttore della Fondazione è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa e in quanto tale Datore di Lavoro ai sensi di legge;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- predisporre la proposta di bilancio consuntivo;
- porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, in relazione a disposizioni di legge, regolamenti, norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose, ciò anche con specifico riguardo al d.lgs 152/2006 e al d.P.R. 380/2001 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) e comunque a qualunque altra norma di legge attualmente vigente, sempre assicurando comunque il rispetto di eventuali nuove discipline normative o regolamentari che dovessero entrare in vigore con riguardo alle attività relative all'incarico sopra conferito;
- con riguardo all'intera attività svolta dalla Fondazione presso le varie unità immobiliari di proprietà od utilizzate dalla Fondazione - porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, in relazione a disposizioni di legge, regolamenti, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose, ciò anche con specifico riguardo al d.lgs 152/2006 e al D.P.R. 380/2001 (e eventuali successive modifiche ed integrazioni) e comunque a qualunque altra norma di legge attualmente vigente, sempre assicurando comunque il rispetto di eventuali nuove discipline normative o regolamentari che dovessero entrare in vigore con riguardo alle attività relative all'incarico sopra conferito;
- assicurare la vigilanza e la conservazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri nonché dei beni immobili di proprietà o utilizzati dalla Fondazione al fine di garantire l'incolumità delle persone all'interno e all'esterno degli stessi.
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito in sede di nomina.

Il Direttore della Fondazione è altresì legale rappresentante della Fondazione nei limiti e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

integrazioni (cd. "Codice Privacy") e allo stesso spettano i poteri necessari a dare compiuta attuazione agli obblighi posti dalla medesima legge.

Il Direttore della Fondazione può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale risponde del proprio operato, nonché alle riunioni dell'Advisory Board.

Articolo 17 Advisory Board

L'Advisory Board, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

I membri dell'Advisory Board restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto da soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione e si riunisce su convocazione del suo presidente.

In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del presidente l'Advisory Board è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 18 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzione di Presidente scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19 Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, il patrimonio residuo – ivi inclusi i diritti della Fondazione di qualunque genere riguardanti l'utilizzo della denominazione "HANGAR BICOCCA – Spazio per l'Arte Contemporanea"; "Pirelli HANGAR BICOCCA"; "Hangar Bicocca" – verrà devoluto come segue: (i) alla Fondazione Pirelli, con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 avente oggetto analogo a quello della Fondazione (e segnatamente) per perseguire in modo esclusivo lo scopo "di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte" e (ii) in caso di avvenuto scioglimento della Fondazione Pirelli prima dello scioglimento della Fondazione, ad altri enti riconosciuti che perseguono finalità

analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 20
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmati:

Marco Tronchetti Provera

Ezio Ricci Notaio (L.S.)